



Imposta sugli oli minerali
COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni
322.00-3-7-0001

1 gennaio 2022

Volantino per gli importatori

Tasse e imposte sul petrolio

Il presente volantino intende fornire una breve panoramica delle disposizioni più importanti nell'ambito dell'importazione di petrolio. Vengono inoltre descritti i tributi riscossi per l'utilizzo del petrolio come carburante o combustibile nonché per usi tecnici (pulizia, lubrificazione e produzione di soluzioni impregnanti, lubrificanti e simili).

1 Informazioni generali

1.1 Voce di tariffa

Nella tariffa doganale il petrolio viene classificato come segue:

- destinato a essere utilizzato come carburante VT 2710.1911, numero convenzionale a seconda dell'utilizzo 912, 941 o 999
- destinato a essere utilizzato come combustibile VT 2710.1991, numero convenzionale 111
- per usi tecnici VT 2710.1991, numero convenzionale 299

1.2 Base di calcolo

L'imposta sugli oli minerali e la tassa sul CO₂ vengono calcolate per 1000 litri a 15 °C, mentre la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) per chilogrammo di COV.

1.3 Permesso d'importazione

Per importare più di 20 chilogrammi lordi di petrolio è richiesto un permesso generale d'importazione (PGI) della ditta Carbura¹. Quest'ultima è in grado di fornire informazioni in merito alle condizioni di rilascio di un PGI.

1.4 Imposta sul valore aggiunto sull'importazione

L'importazione soggiace all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Essa viene calcolata sulla base della controprestazione o del valore di mercato e, se non già comprese, delle spese di trasporto e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero (imballaggio, assicurazione, imposizione doganale ecc.) nonché dei tributi all'importazione (imposta sugli oli minerali, tassa d'incentivazione sui COV, tassa sul CO₂ ecc.).

¹ Carbura, Badenerstrasse 47, casella postale, 8021 Zurigo, tel. 044 217 41 11, fax 044 217 41 10
info@carbura.ch, www.carbura.ch

Volantino per gli importatori | Tasse e imposte sul petrolio

Nella base di calcolo dell'IVA rientra parimenti la tassa d'incentivazione sui COV, anche quando l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini accorda all'importatore una dilazione di pagamento nel quadro della procedura di impegno volontario di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018; OCOV).

2 Imposta sugli oli minerali e tasse d'incentivazione

2.1 Importazione per l'utilizzo come carburante

2.1.1 2.1.1 Imposta sugli oli minerali

Il petrolio destinato a essere utilizzato come carburante soggiace, all'atto dell'importazione, all'imposta sugli oli minerali e al supplemento fiscale sugli oli minerali come indicato qui appresso:

- imposta sugli oli minerali: fr. 439.50 per 1000 litri a 15 °C;
- supplemento fiscale sugli oli minerali: fr. 300.00 per 1000 litri a 15 °C.

I seguenti scopi d'impiego vengono imposti all'aliquota di favore (fr. 9.50 per 1000 litri a 15 °C):

- test di reattori sul banco di prova;
- propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore e centrali termoelettriche a blocco;
- impianti fissi per la produzione di energia elettrica (generatori);
- test sul banco di prova relativo a nuovi motori di costruzione propria;
- propulsione di motori di pompe di calore fisse.

L'agevolazione fiscale può essere richiesta mediante una procedura di impegno volontario o una restituzione. Di regola, la procedura di restituzione viene applicata ai consumatori. L'ambito Imposta sugli oli minerali decide in merito alle condizioni di applicazione della procedura di impegno volontario.

2.1.2 Tassa d'incentivazione sui COV

All'importazione, il petrolio destinato a essere utilizzato come carburante è esente dalla tassa d'incentivazione sui COV.

2.1.3 Tassa sul CO₂

All'importazione di petrolio destinato a essere utilizzato come carburante, non viene generalmente riscossa alcuna tassa sul CO₂.

Quest'ultima viene tuttavia riscossa (fr. 301.20 per 1000 litri a 15 °C) quando il petrolio è utilizzato per la propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore e centrali termoelettriche a blocco oppure e di motori di pompe di calore fisse o per la produzione di energia elettrica in impianti termici.

2.2 Importazione per l'utilizzo come combustibile

2.2.1 Imposta sugli oli minerali

Il petrolio destinato a essere utilizzato come combustibile viene imposto all'aliquota di favore (fr. 9.50 per 1000 litri a 15 °C). Per poterla applicare la prima volta, gli importatori di petrolio destinato al suddetto uso devono depositare un impegno presso l'ambito Imposta sugli oli minerali². Essi devono indicare il numero di tale impegno nel campo "Permessi" in e-dec.

Eccezione: si rinuncia al deposito di un impegno in caso di piccoli recipienti fino a 50 litri per la vendita al dettaglio riportanti una dicitura relativa all'impiego della merce. Essi possono essere importati all'aliquota di favore se nella dichiarazione d'importazione figura la designazione dell'impiego (p. es. "Impiego: diverso da carburante"). La designazione dell'impiego va indicata nel testo tariffale in e-dec.

Gli importatori possono cedere ai commercianti la merce imposta all'aliquota inferiore solo se sono in possesso di una copia dell'impegno particolare intestato al destinatario della merce. Ai consumatori

² In tal modo essi si impegnano, tra l'altro, a utilizzare o cedere la merce in conformità della legge e a tenere una relativa contabilità.

Volantino per gli importatori | Tasse e imposte sul petrolio

possono consegnare merci fruenti di agevolazioni fiscali anche senza la presentazione di un impegno circa l'uso.

In caso di cessione, i relativi bollettini e le fatture devono sempre recare la seguente riserva d'uso:

“La merce è stata imposta all'aliquota di favore e non può essere pertanto utilizzata come carburante. Le infrazioni sono punite secondo la legge federale sull'imposizione degli oli minerali.”

2.2.2 Tassa d'incentivazione sui COV

All'importazione, è esente dalla tassa d'incentivazione sui COV unicamente il petrolio ceduto per essere utilizzato come combustibile e designato come tale sull'etichetta in contenitori per la vendita al dettaglio.

All'importazione, il petrolio destinato a essere utilizzato come combustibile in grandi contenitori soggiace alla tassa d'incentivazione sui COV, che ammonta a 3 franchi al chilogrammo e viene calcolata in base al peso effettivo dei COV. Nella dichiarazione doganale (rubrica 47 del DU o campo “Tributi suppletivi” in e-dec) occorre indicare la quantità di COV contenuta in chilogrammi. Si deve inoltre utilizzare il codice 700 relativo al genere di tributi suppletivi (CGTS) e il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi (NCTS) 001.

Le persone sprovviste di un permesso per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario) possono importare e cedere solo petrolio in grandi contenitori gravato dalla tassa.

Per contro, possono importare petrolio in grandi contenitori temporaneamente in franchigia di tributi le persone aventi un permesso per l'acquisto di COV a queste condizioni (procedura di impegno volontario) e cederlo temporaneamente in franchigia di tributi a persone sottoposte alla procedura di impegno volontario. Per quanto riguarda la tassa d'incentivazione, nella dichiarazione d'importazione occorre indicare anche i seguenti dati: numero e data d'emissione del permesso rilasciato dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, quantità di COV in chilogrammi, CGTS 700 ed NCTS 002.

2.2.3 Tassa sul CO₂

Il petrolio destinato a essere utilizzato come combustibile soggiace alla tassa sul CO₂, pari a 301.20 franchi per 1000 litri a 15 °C.

Se una merce è assoggettata sia alla tassa sul CO₂ sia a quella sui COV, viene riscossa quest'ultima tassa (CGTS 700, NCTS 001/002), mentre si rinuncia temporaneamente alla riscossione della tassa sul CO₂, in quanto si parte dal presupposto che la merce non venga utilizzata a fini energetici.

Se il petrolio è utilizzato come combustibile e, su domanda, viene restituita a posteriori la tassa sui COV, la quantità consumata deve essere notificata contemporaneamente per riscossione della tassa sul CO₂.

2.3 Importazione per usi tecnici

2.3.1 Imposta sugli oli minerali

Il petrolio per usi tecnici soggiace all'imposta all'aliquota di favore (fr. 9.50 per 1000 litri a 15 °C). Per poterla applicare la prima volta, gli importatori di petrolio per la pulizia, lubrificazione e produzione di soluzioni impregnanti, lubrificanti e simili devono depositare un impegno presso l'ambito Imposta sugli oli minerali³. Essi devono indicare il numero di tale impegno nel campo “Permessi” in e-dec.

Eccezione: si rinuncia al deposito di un impegno in caso di piccoli recipienti fino a 50 litri per la vendita al dettaglio riportanti una dicitura relativa all'impiego della merce. Essi possono essere importati all'aliquota di favore se nella dichiarazione d'importazione figura la designazione dell'impiego (p. es. “Impiego: diverso da carburante”). La designazione dell'impiego va indicata nel testo tariffale in e-dec.

Gli importatori possono cedere ai commercianti la merce imposta all'aliquota inferiore solo se sono in possesso di una copia dell'impegno circa l'uso relativo all'imposta sugli oli minerali intestato al destinatario della merce. Ai consumatori possono consegnare merci fruenti di agevolazioni fiscali anche senza la presentazione di un impegno circa l'uso.

³ In tal modo essi si impegnano, tra l'altro, a utilizzare o cedere la merce in conformità della legge e a tenere una relativa contabilità.

Volantino per gli importatori | Tasse e imposte sul petrolio

In caso di cessione, i relativi bollettini e le fatture devono sempre recare la seguente riserva d'uso:

“La merce è stata imposta all'aliquota di favore e non può essere pertanto utilizzata come carburante. Le infrazioni sono punite secondo la legge federale sull'imposizione degli oli minerali.”

2.3.2 Tassa d'incentivazione sui COV

All'importazione di petrolio non destinato a essere utilizzato come carburante o combustibile, occorre versare la tassa d'incentivazione sui COV, che ammonta a 3 franchi al chilogrammo e viene calcolata in base al peso effettivo dei COV.

Nella dichiarazione doganale (campo “Tributi suppletivi” in e-dec) occorre indicare la quantità di COV contenuta in chilogrammi. Si deve inoltre utilizzare il CGTS 700 e l'NCTS 001.

Le persone sprovviste di un permesso per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario) possono importare e cedere solo petrolio gravato dalla tassa.

Per contro, possono importare petrolio temporaneamente in franchigia di tributi le persone aventi un permesso per l'acquisto di COV a queste condizioni (procedura di impegno volontario) e cederlo temporaneamente in franchigia di tributi a persone sottoposte alla procedura di impegno volontario. Per quanto riguarda la tassa d'incentivazione, nella dichiarazione d'importazione occorre indicare anche i seguenti dati: numero e data d'emissione del permesso rilasciato dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, quantità di COV in chilogrammi, CGTS 700 ed NCTS 002.

2.3.3 Tassa sul CO₂

Il petrolio per usi tecnici non soggiace alla tassa sul CO₂.

3 Modifica a posteriori dello scopo

Secondo le spiegazioni summenzionate, il petrolio può essere utilizzato sia come carburante o combustibile che per usi tecnici. Ciascun tipo di utilizzo comporta differenti tasse e imposte. **Se, a posteriori, il petrolio viene ceduto o utilizzato per uno scopo diverso** da quello imposto originariamente dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, ciò può comportare una restituzione dell'imposta sugli oli minerali e/o della tassa d'incentivazione sui COV o della tassa sul CO₂ come pure una riscossione posticipata. L'importatore o il commerciante, nel caso di un tributo per altro scopo, oppure il consumatore, in caso di impiego per altro scopo, deve comunicare il cambiamento a posteriori dello scopo spontaneamente all'ambito Imposta sugli oli minerali o all'ambito COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni (vedi cifra 5 seguente), affinché l'imposizione originaria possa essere rettificata.

4 Controlli da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC può effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso. Su richiesta, occorre fornire tutte le informazioni necessarie e consegnare i libri contabili, i giustificativi e i documenti. Durante il controllo si deve collaborare nel modo richiesto.

5 Contatti

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente agli uffici sottostanti.

Imposta sugli oli minerali e tassa sul CO₂

Ambito Imposta sugli oli minerali

Tel: 058 462 67 77

E-mail: minoest@bazg.admin.ch

Tassa d'incentivazione sui COV

Ambito COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni

Tel: 058 462 65 84

E-mail: var@bazg.admin.ch